



Comune di Tradate
Provincia di Varese

REGOLAMENTO

**PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E
TECNOLOGIE ASSIMILABILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2022

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 – Obiettivi	4
TITOLO II – PRESCRIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
Art. 4 – Inserimento Ambientale	4
Art. 5 – Impianti tecnologici	5
Art. 6 – Criteri per la localizzazione degli impianti	5
Art. 7 – Installazione degli impianti per la telefonia mobile	6
Art. 8 – Impianti Esistenti	7
Art. 9 – Presentazione dei Programmi Annuali di Sviluppo	7
Art. 10 – Istruttoria dei Programmi Annuali di Sviluppo	7
TITOLO III – PROCEDURA AUTORIZZATIVA	7
Art. 11 – Procedimento per rilascio Autorizzazione	7
Art. 12 – Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo	8
Art. 13 – Autorizzazione a modifiche di impianti non previste nel Piano Annuale	9
Art. 14 – Installazioni Provvisorie	9
TITOLO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE	10
Art. 15 – Risanamento degli impianti	10
TITOLO VI – CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA	10
Art. 16 – Registro	10
Art. 17 – Controlli e Monitoraggio	10
Art. 18 – Informazione pubblica	10
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI	11
Art. 19 – Disposizioni e Sanzioni	11
Art. 20 – Esclusioni	11
Art. 21 – Entrata in vigore	11

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi delle seguenti norme:
 - “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36,
 - all’Art. 38 del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020),
 - del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm.,
 - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”),
 - della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”,
 - Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”
 - degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché:
 - della Legge Regione Lombardia n.11 del 11/05/2001,
 - Regolamento Regionale Regione Lombardia N° 6 del 19 novembre 2001 " Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'Art. 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7 comma 12 e all'articolo 10, comma 9 della L.R. 11 maggio 2001". “Norme sulla protezione ambientale all'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
 - Legge Regionale Lombardia N° 4 del 6 marzo 2002 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative",
 - D.G.R. 11 dicembre 2001 N. 7/7351. “Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione... (omissis)”.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
4. Il presente Regolamento non si applica a tutti gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati

esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche e agli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5W.

Art. 2 – Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - d) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta indirizzi per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i livelli di campo elettromagnetico.

TITOLO II – PRESCRIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Inserimento Ambientale

1. Come da DGR n. 7/7351 del 11/12/2001, l'installazione degli impianti dovrà contenere i requisiti di armonizzazione con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici anche con mascheramenti artificiali dell'impianto.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico,

il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 5 – Impianti tecnologici

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i.

Art. 6 – Criteri per la localizzazione degli impianti

1. I criteri generali per l'individuazione delle aree idonee ad installare gli impianti sono definiti concordemente alle linee guida definite dalla Legge Regionale 11/2001, Art. 4 ed esposti all'Allegato A) della DGR n. 7/7351 del 11/12/2001.

2. Come nella premessa allo stesso allegato A), ultimo paragrafo, a causa delle mutate indicazioni normative e specificatamente agli indirizzi ribaditi nella Legge n. 120/2020, tutte le localizzazioni devono tendere alla minimizzazione delle esposizioni con particolare riferimento ai siti sensibili (Aree di particolare tutela nella DGR 7/7351, n.d.t).

3. Oltre a quelli indicati nella normativa di riferimento citata, vengono definiti i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni puntuali per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi:

a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;

b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

c) Aree di rispetto cimiteriale;

d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

4. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla Mappa delle Localizzazioni, l'istruttoria tecnica a supporto viene approvata con una deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

6. La “Mappa delle Localizzazioni” inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

7. Al fine di ridurre l’impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

8. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 7 – Installazione degli impianti per la telefonia mobile

1. E’ consentito installare gli impianti per la telefonia mobile all’interno del territorio comunale, con particolare attenzione ai siti sensibili individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori.

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, individuati in modo specifico, giusto riferimento Legge n.120/2020, (conversione in Legge del Decreto Legge n.76/2020, Art. 38 Comma 6).

Per aree sensibili, in maniera indicativa e non esaustiva, si intendono le seguenti tipologie di aree:

- Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- Ospedali, Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

Attorno alle aree sensibili o siti puntuali, sono stati tracciati indicativamente perimetri di raggio 100 mt, indicati nella “Mappa delle Localizzazioni”, entro i quali – per la posa installazione di antenne per la telefonia cellulare occorrerà ottenere apposito parere della Commissione Territorio.

2. L’eccezione alla installazione di impianti per la telefonia mobile è limitata agli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e al territorio entro il perimetro del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

3. Le porzioni di territorio comunale ricomprese nel Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono assoggettate alla disciplina dettata dal Piano Territoriale del Parco, nella versione vigente, come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/427 del 7.7.2000. Il PGT ne recepisce integralmente le disposizioni e rinvia ai suoi contenuti per ogni tipo di intervento nell’ambito considerato. Eventuali modifiche del Piano Territoriale del Parco saranno, di diritto, applicabili all’ambito territoriale da esso disciplinato, con prevalenza sulle norme del Piano delle Regole relative agli stessi immobili.

Art. 8 – Impianti Esistenti

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, gli enti gestori devono effettuare un'analisi degli impianti esistenti e decidere quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e tese alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio, i gestori provvederanno a conformarli alla normativa vigente con le migliori tecnologie disponibili entro congruo termine.

Art. 9 – Presentazione dei Programmi Annuali di Sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 ottobre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. Tali Programmi sono valutati dagli uffici comunali, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il proprio piano di inserimento nel programma annuale entro il termine previsto, le richieste di inserimento nel programma annuale saranno introdotte nel programma dell'anno successivo.

Art. 10 – Istruttoria dei Programmi Annuali di Sviluppo

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, salvo l'acquisizione di pareri di terzi, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermini.

TITOLO III – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art. 11 – Procedimento per rilascio Autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radio elettrica di un impianto esistente, deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati

di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Il parere di ARPA Lombardia viene richiesto dal Gestore, i pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune.

La documentazione necessaria è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
- c) estratto del P.G.T. dell'area interessata;
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

La domanda viene accompagnata anche dalla documentazione prevista all'Art. 7 Comma 2 lettere g) e h) della Legge Regionale n. 11/2001

Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti nel D.lgs. 259/03. Sempre entro i termini previsti dallo stesso decreto legislativo, si intende accolta la denuncia di inizio attività.

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune a seguito del rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Lombardia, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).

Art. 12 – Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato,

verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Autorizzazione a modifiche di impianti non previste nel Piano Annuale

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma Annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

Art. 14 – Installazioni Provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presentano al Comune e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 08/11/2021 n. 207.
3. La comunicazione deve prevedere:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) la durata dell'intervento;
 - c) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - d) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - e) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - f) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - g) il guadagno dell'antenna;
 - h) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - i) la polarizzazione;
 - j) la frequenza utilizzata;
 - k) la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso la durata di 90 giorni ed i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
7. L'istanza deve essere presentata all'ufficio SUAP in conformità a quanto previsto dall'art. 87 quater del D.lgs. 259/03 precedente art. 12, unitamente ad una cauzione (stipulata con primario istituto di credito e con clausola di pagamento "a prima richiesta")

determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

8. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

TITOLO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 15 – Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Lombardia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

TITOLO VI – CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 16 – Registro

1. L'ufficio Ambiente, cura l'aggiornamento del registro degli impianti e cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale di ARPA Lombardia (piattaforma CASTEL).
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione

Art. 17 – Controlli e Monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale tramite A.R.P.A. Lombardia potrà effettuare tali operazioni, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Lombardia verificherà l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 18 – Informazione pubblica

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 2001 art.4 commi 12 e 13, il

Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 19 – Disposizioni e Sanzioni

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. n. 259/2003, e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Art. 20 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli impianti militari, di soccorso o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale ed al soccorso pubblico.

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze già presentate ed in fase di istruttoria e non ancora rilasciate.

3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.